



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 18/15/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 164/DDA/AM – guardarefilm.com)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

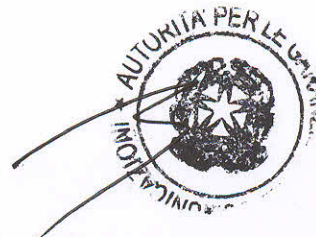
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

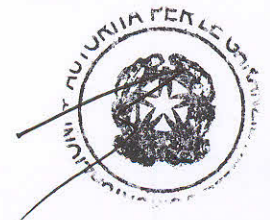
VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

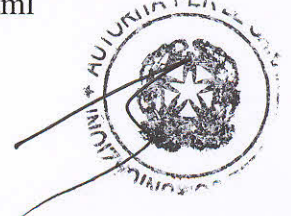
1. Con istanza DDA/405, pervenuta in data 28 maggio 2015 (prot. n. DDA/0001386), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Eagle Pictures S.p.A., BIM Distribuzione, Lucky Red S.r.l., Videa S.p.A., Notorious Pictures S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://guardarefilm.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - *“The Lazarus Effect”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/4109-the-lazarus-effect-2015.html>
 - *“Left Behind - La profezia”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/1869-left-behind-la-profezia-2014.html>
 - *“Black Sea”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2076-black-sea-2015.html>
 - *“L'ultimo lupo”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2855-lultimo-lupo-2015.html>
 - *“Selma - La strada per la libertà”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2930-selma-la-strada-per-la-liberta-2015.html>
 - *“Automata”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/1535-automata-streaming.html>
 - *“The Water Diviner”*, disponibile alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2090-the-water-diviner-2014.html>





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *"American Hustle - L'apparenza inganna"*, disponibile alla pagina internet:
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/88-american-hustle-lapparenza-inganna-2013.html>
- *"Babysitting"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/822-babysitting-2014.html>
- *"Brick Mansions"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/316-brick-mansions-2014.html>
- *"Divergent"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/271-divergent-streaming.html>
- *"Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/417-il-centenario-che-salto-dalla-finestra-e-scomparve-2014.html>
- *"Big Eyes"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2008-big-eyes-2014-streaming.html>
- *"I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del Grande Tempio"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2560-saint-seiya-v-legend-of-sanctuary-2014.html>
- *"Il nome del figlio"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2884-il-nome-del-figlio-2015.html>
- *"La principessa splendente"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/3448-la-storia-della-principessa-splendente-2013.html>
- *"Capitan Harlock"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/125-capitan-harlock-2014.html>
- *"Dragon Ball Z - La battaglia degli Dei"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/48-dragon-ball-z-la-battaglia-degli-dei-2014.html>
- *"Sin City - Una donna per cui uccidere"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/217-sin-city-2-una-donna-per-cui-uccidere-3d-2014.html>
- *"Foxcatcher"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2078-foxcatcher-una-storia-americana-2014.html>
- *"La famiglia Belier"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/3613-la-famiglia-belier-2015.html>
- *"Turner"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2923-turner-streaming-ita.html>
- *"Le vacanze del piccolo Nicolas"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/3383-le-vacanze-del-piccolo-nicolas-2015.html>
- *"12 anni schiavo"*, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/31-12-anni-schiavo-2013.html>



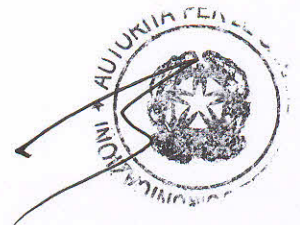


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Under the skin”, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/774-under-the-skin-2013.html>
- “The Imitation Game” disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/2089-the-imitation-game-lenigma-di-un-genio.html>
- “La mossa del pinguino”, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/206-la-mossa-del-pinguino-2014.html>
- “Mai così vicini”, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/765-mai-cosi-vicini-2014.html>
- “Nottetempo”, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/1021-nottetempo-2014.html>
- “The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca”, disponibile alla pagina internet
<http://www.guardarefilm.com/streaming-film/146-the-butler-un-maggiordomo-alla-casa-bianca-2013.html>

FAPAV, nella nota a margine dell'istanza, ha inoltre specificato che *“E' stata inviata in data 25/05/2015 notifica della presenza di contenuti audiovisivi in violazione della legge sul diritto d'autore con richiesta di rimozione attraverso il modulo presente sul sito alla pagina <http://www.guardarefilm.com/?do=feedback>, non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica. L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine internet elencate nel modulo, riproduzioni delle opere di carattere audiovisivo oggetto di istanza, e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Tali elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave;
3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è emerso altresì quanto segue: il nome a dominio del sito [guardarefilm.com](http://www.guardarefilm.com) risulta registrato dalla società Whoisguard, Inc., specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati, con indirizzo Advanced Tower, 1st, Panama City (PA), P.O. Box 0823-03411 telefono +1.4242834280, fax + 507.2646127, indirizzo di posta elettronica ab55f7af9f1245abbbcb594a39fcf012.protect@whoisguard.com e support@whoisguard.com. I servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con indirizzo 665 Third Street suite 207 San Francisco, CA 94107 Stati Uniti, Telefono +1.6503198930 e indirizzo di posta elettronica abuse+law@cloudflare.com; alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* che appaiono essere localizzati a Singapore. Il 90% circa dell'utenza risulta stabilito in territorio italiano;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Con comunicazione dell'1 giugno 2015 (prot. n. DDA/0001400), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 164/DDA/AM relativo all'istanza DDA/405, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 164/DDA/AM è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto di istanza, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dall'1 giugno 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

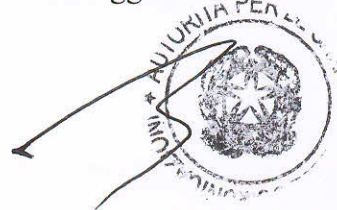
RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* guardarefilm.com/, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://guardarefilm.com/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://guardarefilm.com/> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 7
(Sette) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1
a pag. 7

Roma 16.06.2015
FUNZIONARIO
Pollicenzo